

ADEMPIMENTI

Le nuove regole privacy – III° parte

di Lucia Recchioni

Il nuovo **Regolamento privacy** prevede, come in passato, le figure del **titolare del trattamento** e del **responsabile del trattamento**, definendone, in maniera ancora più precisa, i compiti.

Una nuova figura, prima non prevista, è invece quella del **Responsabile per la protezione dei dati** (RPD, o anche **Data Protection Officer – DPO**): si sottolinea, pertanto, che il **responsabile del trattamento** e l'**RPD-DPO** sono due figure distinte.

Il **responsabile del trattamento** ([articolo 28 Regolamento UE](#)), infatti, continua ad essere colui che tratta i dati **per conto del titolare**.

A differenza del passato, però, quando l'**unico** soggetto ad essere **obbligato** al rispetto delle norme privacy era il **titolare** (in quanto gli obblighi del **responsabile** erano meramente **contrattuali**, in funzione di quanto contrattualmente stabilito con il titolare), oggi il **responsabile del trattamento** è destinatario di **specifici obblighi**, come, ad esempio, la tenuta del **registro dei trattamenti svolti** ai sensi dell'**articolo 30, par. 2, Regolamento**; l'adozione di idonee **misure tecniche e organizzative** per garantire la sicurezza dei trattamenti (ai sensi dell'**articolo 32 Regolamento**); la **designazione di un RPD-DPO**.

Il **responsabile del trattamento** deve essere designato con un **contratto** nel quale dovranno essere disciplinate tassativamente le materie indicate nell'[articolo 28, par. 3, Regolamento](#).

Il **contratto**, pertanto, deve prevedere, tra l'altro, che il **responsabile del trattamento**, tenendo conto della natura del trattamento, assista il **titolare** del trattamento con **misure tecniche e organizzative adeguate** per dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato ed **assisti il titolare del trattamento** nel garantire il **rispetto** degli obblighi di cui agli [articoli da 32 a 36 del Regolamento](#).

Tutto quanto premesso, si rende quindi necessario, per i **titolari di trattamento**, **verificare che i contratti o gli altri atti che attualmente disciplinano i rapporti con i responsabili siano conformi a quanto appena richiamato**.

In caso contrario, dovranno essere apportate le necessarie integrazioni o modifiche.

È inoltre opportuno soffermare l'attenzione su quella che è la vera novità del Regolamento *privacy*: il nuovo **principio di “responsabilizzazione” (“accountability”)**.

I **titolari** e i **responsabili** devono infatti adottare comportamenti idonei a dimostrare la concreta applicazione del Regolamento, potendo tuttavia decidere in **autonomia** le modalità, le garanzie e i limiti del **trattamento dei dati**, prevedendo fin dall'inizio le **garanzie indispensabili** per la **tutela dei diritti degli interessati** e il **rispetto del Regolamento** (criterio, questo, che viene spesso **sintetizzato** con l'espressione inglese *"data protection by default and by design"* – **articolo 25 Regolamento UE 679/2016**).

Altra importante novità è poi contenuta nell'**articolo 26 Regolamento UE 679/2016** e riguarda la **contitolarità del trattamento**.

Si parla di contitolarità dei dati quando *"due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento"*.

Si pensi, a mero titolo di **esempio**, al medico specialista che opera all'interno della struttura sanitaria, la quale archivia i dati del paziente: questo è un caso di **contitolarità del trattamento**.

I contitolari devono determinare in modo trasparente, mediante un **accordo interno**, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal **Regolamento privacy**, con particolare riguardo all'esercizio dei **diritti dell'interessato**.

Tutto ciò premesso, quindi, è sempre necessario valutare l'**esistenza di situazioni di contitolarità, rendendosi in questo caso necessario il richiamato accordo interno**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PRIVACY

Scopri le sedi in programmazione >